

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 12 °
Ufficio Procedimenti Disciplinari

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 15/05/2000 n. 10;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** Legge 27 marzo 2001, n. 97 - Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (in G.U.R.I. n. 80 del 5 aprile 2001);
- VISTO** il C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002 – 2003 e 2004 – 2005 ed in particolare l'art. 57;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
- CONSIDERATO** che l'art. 55 bis del citato Decreto legislativo prevede che tutte le sue fasi del procedimento disciplinare siano svolte, per competenza, esclusivamente dall'UPD, competente anche alla irrogazione delle sanzioni (e delle misure cautelari) previste per legge o da contratto, ad eccezione del rimprovero verbale;
- VISTO** il D.R.S. n. [REDACTED] del [REDACTED], con il quale [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], nat[REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], a seguito di sentenza di condanna non definitiva n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di [REDACTED] in data [REDACTED], è stato posto in sospensione cautelare obbligatoria a far data dal 26/09/2017, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97 e dell'art. 57 del CCRL del personale con qualifica [REDACTED];
- VISTO** il dispositivo della sentenza emessa alla udienza del 14/07/2020 dalla Sez. [REDACTED] della Corte di Appello di [REDACTED], che ha riformato la sentenza di primo grado di condanna resa in data 19/9/2017 dal Tribunale di [REDACTED], assolvendo, tra gli altri, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] *"... dalle imputazioni ascritte perché i fatti non sussistono..."*;
- CONSIDERATO** che con la superiore pronuncia della Corte di Appello di [REDACTED] del 14/07/2020 cessano i presupposti di legge che hanno determinato la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio [REDACTED], ai sensi del predetto art. 4 comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97 e dell'art. 57 del CCRL del personale [REDACTED];
- CONSIDERATO**, altresì, che a seguito della predetta sentenza di appello di assoluzione, anche se non definitiva, per effetto del comma 2, del citato art.4 della L.n.97/2001, la sospensione cessa di avere efficacia;
- RITENUTO** di procedere alla revoca della sospensione cautelare obbligatoria disposta con il D.R.S. n. [REDACTED] del [REDACTED], nei confronti [REDACTED], [REDACTED], nat[REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED];

VISTA la nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] con la quale il [REDACTED] del [REDACTED] ha comunicato che “*non vi sono motivi ostativi alla ripresa del servizio [REDACTED]*”, valutazione confermata anche con nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED];

RITENUTO pertanto, di procedere, in linea alla disciplina legale sopra descritta, alla contestuale riammissione in servizio [REDACTED], [REDACTED], nat[REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], presso [REDACTED] [REDACTED]

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni enunciate in premessa, è revocata la sospensione cautelare obbligatoria applicata *ope legis*, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97, con il D.R.S. n. [REDACTED] del [REDACTED] [REDACTED], nat[REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED].

Art. 2) Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della citata legge 27 marzo 2001 n. 97 e a seguito della sentenza, della Corte di Appello di [REDACTED], emessa alla udienza del 14/07/2020 di riforma della sentenza di primo grado, con la quale [REDACTED] è stat[REDACTED] assolto, tra gli altri, “... *dalle imputazioni ascritte perché i fatti non sussistono...*”, [REDACTED], nat[REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], tenendo conto delle valutazioni formulate con le citate note, è riammess[REDACTED] in servizio presso [REDACTED].

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessat[REDACTED] ed al Dirigente Generale [REDACTED] a cura di questo Servizio 12 UPD ed ha efficacia dal giorno stesso della notifica.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale.

Palermo, li 29/09/2020

Il Dirigente del Servizio 12
Ufficio Procedimenti Disciplinari
ad interim
F.to Dott. Ugo Callari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993)

VISTO SI PUBBLICHI

Il Dirigente del Servizio 12 UPD *ad interim*
F.to Dott. Ugo Callari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993)